

12/ 2000 C.C. 174
ORDIN. N.
82/2001

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

RICORSO

Con istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza

opposta

PER

MINISTERO DEL TESORO, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso dall'*AVVOCATURA DELLO STATO*, domiciliato per legge nella sede di questa in ROMA, Via dei Portoghesi 12

RICORRENTE

CONTRO

SACCONI GIANCARLO, n. a Castiglione del Lago il 4.3.1940, residente a SCHEGGIA PASCELUPO, str. Marscianese n. 129/D, dom.to in Perugia, via Bontempi n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Stelio Zaganelli, dal quale è difeso

12/11/01
della sentenza n. 1570
di W. Stelio Zaganelli
CANCELLIERE - C/1
Raffaele Curcio

PER LA CASSAZIONE

della ORDINANZA N. 12/2000 C.C. resa dalla Corte d'Appello di Perugia in data 23.1.2001, depositata in data 19.3.2001, comunicata il 28.3.2001, e dichiarata provvisoriamente esecutiva, con cui il Ministero del Tesoro è stato condannato al pagamento in favore di SACCONI GIANCARLO della somma di £. 500.000.000 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione e di £. 2.500.000 a titolo di rimborso di spese di lite.

FATTO

Con istanza depositata il 2.9.2000 SACCONI GIANCARLO ha richiesto l'attribuzione della somma di £. 1.000.000.000, oltre alle spese di lite, a titolo di riparazione per la carcerazione ingiustamente sofferta per

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

RICORSO

Con istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza

opposta

PER

MINISTERO DEL TESORO, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso dall'**AVVOCATURA DELLO STATO**, domiciliato per legge nella sede di questa in ROMA, Via dei Portoghesi 12

RICORRENTE

CONTRO

SACCONI GIANCARLO, n. a Castiglion del Lago il 4.3.1940, residente a SCHEGGIA PASCELUPO, str. Marscianese n. 129/D, dom.to in Perugia, via Bontempi n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Stelio Zaganelli, dal quale è difeso

PER LA CASSAZIONE

della ORDINANZA N. 12/2001 resa dalla Corte d'Appello di Perugia in data 23.1.2001, depositata in data 19.3.2001, comunicata il 28.3.2001, e dichiarata provvisoriamente esecutiva, con cui il Ministero del Tesoro è stato condannato al pagamento in favore di SACCONI GIANCARLO della somma di £. 500.000.000 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione e di £. 2.500.000 a titolo di rimborso di spese di lite.

FATTO

Con istanza depositata il 2.9.2000 SACCONI GIANCARLO ha richiesto l'attribuzione della somma di £. 1.000.000.000, oltre alle spese di lite, a titolo di riparazione per la carcerazione ingiustamente sofferta per

complessivi 27 giorni, di cui in carcere dal 27.11.93 al 14.12.1993 e poi sino al 24.12.1993 agli arresti domiciliari.

A sostegno delle proprie pretese il SACCONI ha dedotto di aver subito gravi pregiudizi morali e patrimoniali ed in particolare che:

- in data 3.5.94, previa contestazione disciplinare avvenuta con lettera 6.9.94, è stato licenziato dal CRUED, presso cui operava con la qualifica di Dirigente-Amministrativo finanziario;
- l'incriminazione per estorsione, nonché la conseguente sottoposizione a custodia cautelare, hanno costituito il motivo principale del licenziamento, ed a tal fine il ricorrente ha testualmente trascritto il testo della lettera di risoluzione del rapporto di lavoro;
- a seguito di ciò non ha percepito lo stipendio per il periodo 10.5.94 10.10.96 (pari a £. 246.635.072 lorde) e per l'anticipata risoluzione del rapporto il ricorrente ha potuto beneficiare della pensione solo a partire dal 1.10.1996.
- se, viceversa, non fosse stato licenziato avrebbe lavorato sino al 2005 (data del compimento del 65° anno di età) con conseguenziale percezione di maggiori somme (per retribuzione) rispetto a quelle ricevute a titolo di pensione. (con una perdita a suo dire di £. 488.416.537).
- il pensionamento anticipato determinato dall'avvenuto licenziamento ha comportato una minor base contributiva e quindi l'importo del trattamento di quiescenza è risultato più basso rispetto a quello che avrebbe conseguito al compimento del 65° anno di vita;

- considerata la naturale aspettativa di vita (90 anni) subirà un decremento patrimoniale valutabile in £. 490.212.950 per minori ratei di pensione;
- svolgeva, grazie all'acquisita professionalità, compiti di amministratore in diverse società umbre e, a seguito dell'arresto "è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni".
- ovvio è stato il discredito sociale, connesso al clamore della vicenda, con conseguenti ripercussioni sulla sfera personale e psichica.

Il Ministero del Tesoro si è costituito in giudizio non contestando, nei limiti pertinenti alla ratio della speciale normativa, l'avverso diritto e richiamando , sui parametri di liquidazione del quantum, i noti criteri individuati da Codesta Ecc.ma Corte, da ultimo con sentenza del 13.1.1995.

In particolare, ha fatto presente che, in relazione alle concrete circostanze in cui si è svolta la vicenda del SACCONI, e cioè sia considerando la durata della custodia patita che le altre conseguenze di ordine patrimoniale e personale, la quantificazione della richiesta in £. 1.000.000.000 dovesse ritenersi eccessiva.

Alla stregua di tali premesse il Ministero del Tesoro ha concluso chiedendo di *"liquidare l'indennizzo nella misura che sarà ritenuta di giustizia e statuire nulla per le spese della presente fase o in subordine con compensazione integrale delle spese di lite".*

All'esito dell'udienza in camera di consiglio la Corte d'Appello ha emesso la decisione di cui in epigrafe.

Avverso detta pronuncia ingiusta ed errata il M.ro del Tesoro propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 314 E 315 CPP, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 COST.

a) La Corte d'Appello di Perugia, ha ritenuto che per l'ingiusta detenzione patita il SACCONI abbia diritto ad un indennizzo pari a £. 500.000.000, di cui solo £. 12.600.000 in considerazione del criterio aritmetico, segnalato dall'Amm.ne ricorrente (£. 450.000 al giorno).

La Corte ha ritenuto di indennizzare anche gli altri pregiudizi dedotti in considerazione della incensuratezza del soggetto, dello strepitus fori, delle qualità personali e professionali, dei danni patrimoniali asseritamente subiti.

La Corte territoriale, dopo aver contestato i criteri di valutazione dell'indennizzo indicati dal Ministero del Tesoro (che espressamente aveva appunto richiamato quelli di cui alla Sent.n. 1 del 13.1.1995 delle SS.UU) ha fatto rinvio testuale ed espresso a quanto statuito da Codesta Ecc.ma Corte (Cass. IV, n. 915, CC 15.3.1995 dep. 5.5.95) asserendo che *"i criteri equitativi da adottare devono riferirsi alla durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta che assume rilievo preponderante, alle modalità di restrizione della libertà ed agli altri effetti pregiudizievoli sul piano personale.....deducendone che.....non è legittima la semplice adozione del criterio fornito dal rapporto matematico tra la*

durata della carcerazione e tetto massimo previsto per la quantificazione dell'indennizzo" (v. pag. 14 ordinanza impugnata).

Fatta questa premessa la Corte, partendo appunto da una base aritmetica di circa dodici milioni, è pervenuta alla liquidazione di £. 500.000.000, in palese contraddizione con il criterio valutativo dichiaratamente utilizzato ed in forza del quale *i criteri equitativi da adottare devono riferirsi alla durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta che assume rilievo preponderante.*

Stupisce quindi che la Corte non soltanto abbia raggiunto tale conclusione sulla base di una premessa, quale quella testé citata, che con la prima è in irrimediabile contrasto logico, ma per di più che il Collegio abbia così statuito censurando le indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro (in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel determinare il "quantum debeatur", il giudice deve svincolarsi da un calcolo meramente aritmetico, avendo riguardo a tutti i pregiudizi sofferti - in concreto - dal soggetto istante, siano essi danni morali e patrimoniali, diretti o mediati, perché sempre in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione).

Ciò evidentemente non significa che il calcolo aritmetico deve avere un'incidenza del tutto marginale; e sul punto la giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte si è pronunciata più volte affermando che *"nella quantificazione dell'entità della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve essenzialmente attenersi al parametro risultante dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà e la somma massima attribuibile, secondo quanto stabilisce l'art. 315, comma 2, c.p.p. Sussidiariamente, al fine di*

adeguare l'indennizzo al caso concreto ed in via equitativa, il giudice prenderà in considerazione altre circostanze di fatto, con prudenza individuandole tra quelle positivamente valutate dall'ordinamento giuridico, fornendo al riguardo adeguata e congrua motivazione anche circa le regole d'esperienza che ne hanno suggerito l'adozione (Cassazione penale sez. IV, 28 marzo 1993, Giust. pen. 1995,III, 80; nello stesso senso Cassazione penale sez. IV, 18 dicembre 1993, Giur. it. 1995,II, 202 Mass. pen. cass. 1994,fas. 7, 75).

Infatti sempre la giurisprudenza di legittimità della Corte Eccellentissima ha chiarito che *"in materia di equa riparazione per ingiusta detenzione, l'indennizzo deve essere essenzialmente, salvo sussidiari limitati adeguamenti al caso particolare, circoscritto alla compromissione del bene della libertà personale e deve essere fondamentalmente uguale per tutti nell'unità di misura. Ai fini della quantificazione della somma da attribuire, quindi, si deve avere riguardo al tempo di compressione della libertà, alla somma massima posta a disposizione dal legislatore e al tempo massimo di durata della custodia cautelare previsti dalla legge.*

Il giudice, però, può procedere, tutte le volte che risulti opportuno, ad un aggiornamento del risultato dell'applicazione del detto criterio quantificatorio oggettivo al caso particolare (Cassazione penale sez. IV, 17 maggio 1994, Giust. pen. 1995,III, 447)

D'altra parte, proprio il fondamentale principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) viene riaffermato da una previsione come quella dell'art. 315 c.p.p., che, di massima, indennizza la privazione della libertà in maniera uniforme, senza inserire ingiuste disparità di trattamento basate sul censo

o sullo status sociale, che non possono (proprio ex art. 3 Cost.) costituire valida discriminante: vale a dire la libertà ha per tutti lo stesso valore, anche se la sua privazione può avere riflessi diversi da persona a persona e sul punto non può che rimandarsi all'orientamento espresso da Codesta Ecc.ma Corte (e sopra richiamato) in adempimento dei propri compiti nomofilattici.

Quindi, alla stregua di quanto premesso la motivazione della sentenza della Corte d'Appello è certamente (e doppiamente) illogica e contraddittoria, atteso che, dopo aver premesso la preminenza, nel computo dell'indennizzo, della durata della custodia cautelare (a suo dire affermato anche dalla "difesa erariale"), ha completamente disatteso tale parametro, per di più censurando come "errate" le prospettazioni difensive dell'Amm.ne del Tesoro, la quale anche agli altri noti parametri valutativi indicati dal giudice di legittimità si era richiamata, rimettendosi, nella valutazione del quantum, all'equo apprezzamento del giudice di merito.

b) La illogicità della motivazione si coglie anche in un altro passaggio, laddove l'ordinanza equipara, agli effetti dell'indennizzo, la detenzione patita in carcere con quella subita agli arresti domiciliari.

Non v'è dubbio, e non v'è certo bisogno di particolare dimostrazione per comprenderlo, che le due forme di detenzione, abbiano natura afflittiva ben diversa. Pertanto non si nega che la custodia domiciliare debba essere indennizzata, ma si afferma che l'afflittività di questa non può essere considerata pari a quella in carcere, con l'evidente ingiusta conseguenza che ad essa si attribuisca lo stesso importo giornaliero (c.d. aritmetico).

Del resto, a seguire la tesi dell'ordinanza impugnata, percepirebbero la stessa somma sia chi ha subito il massimo della custodia cautelare in carcere e sia chi l'ha subita agli arresti domiciliari, equiparando così del tutto ingiustamente situazioni chiaramente diverse per penosità di condizione.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 314 E 315 CPP, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA

La Corte d'Appello per pervenire alla liquidazione dell'indennizzo nell'immotivata misura di £. 500.000.000 ha preso in considerazione gli effetti pregiudizievoli patrimoniali e professionali patiti dal SACCONI.

In particolare a detta della Corte territoriale dovrebbero nella specie essere considerati:

- il licenziamento ad opera del CRUED;avvenuto con lettera del 3.5.94 con conseguente perdita dello stipendio;
- il decremento patrimoniale costituito dalla differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione e quanto avrebbe percepito a titolo di stipendio;
- che il trattamento pensionistico percepito sarebbe risultato inferiore a quello che erogabile in caso di pensionamento per limiti di età, con incidenza sino al compimento del 90° anno di vita del ricorrente (v. pag. 20).

Tali argomenti in primo luogo cozzano con la ratio che sorregge l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, volto all'indennizzo delle conseguenze patite per la sottoposizione a custodia cautelare, e



non già degli effetti comunque collegabili alla mera pendenza del procedimento penale.

Va al riguardo sottolineato come non possano confondersi gli effetti subiti in conseguenza diretta ed esclusiva della carcerazione con quelli derivanti dalla pendenza del procedimento penale.

Solo i primi possono essere indennizzati e, si badi bene, non già risarciti, sicché il ristoro non può che essere equitativo (e quindi parziale), giacché diversamente il legislatore non solo non avrebbe previsto la formula dell'indennizzo ma quella del risarcimento, ma soprattutto non avrebbe posto limiti alla somma liquidabile.

*è scritto
o "parziale".*

I fatti e gli argomenti posti a sostegno delle conclusioni cui è pervenuta la Corte sono di per sé contraddittori e denunciano la manifesta erroneità della valutazione in fase deliberatoria della vicenda per cui è causa.

Basterebbe pregiudizialmente considerare che la custodia cautelare si è protratta dal 27.11.93 al 14.12.93 mentre il licenziamento è sopravvenuto in data 3.5.1994 per comprendere che, oggettivamente, l'evento non possa essere eziologicamente collegato alla custodia cautelare subita.

Da ciò discende che il giudice di merito ha fatto erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 314 e 315 cpp.

La previsione normativa invocata dal ricorrente non è finalizzata al risarcimento subito per l'eventuale pendenza del procedimento penale, definitasi eventualmente con proscioglimento o assoluzione, ma solo a garantire l'indennizzo per pregiudizi subiti a causa dell'ingiusta detenzione.

*precisat.
de con.
scritt. a
Cassat.
da me stesso
Nocera
con Cassat.*

Come si legge nella motivazione della lettera di licenziamento (e nella stessa ordinanza) non è invece l'arresto che lo ha determinato, bensì la sottoposizione a procedimento penale per fatti di indubbia gravità.

Da tale aspetto, che pure è stato oggetto della valutazione della Corte d'Appello, non sono state tratte le logiche conseguenze, dando invece apoditticamente per scontato che il licenziamento (avvenuto appunto ben 5 mesi dopo che la custodia cautelare era cessata e in considerazione della pendenza di procedimento penale per estorsione continuata) fosse direttamente ed esclusivamente riconducibile alla carcerazione patita.

Non solo quindi il provvedimento si pone in diretto e palese contrasto con la lettera e la ratio della normativa, ma manca sul punto ogni motivazione posto che la decisione richiama pedissequamente le (fragili) argomentazioni del ricorrente e la conclusione raggiunta è contraddittoria con la premessa, non tenendo in considerazione alcuna il dato fattuale (i motivi del licenziamento) e temporale (è intervenuto 5 mesi dopo l'arresto) su cui si fonda.

Altrettanto immotivato e manifestamente illogico appare l'aver valutato i pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti e subendi sul presupposto per il ricorrente di un'aspettativa di vita pari a 90 anni. Possa egli vivere anche 150 anni, augurio sincero questo che non ci si può esimere dal rivolgere a chiunque e quindi anche al SACCONI; ma l'aspettativa di vita è altra cosa ed è quella che (notoriamente) per l'Italia ed in base alle rilevazioni statistiche ufficiali, attribuisce 77,9 anni agli uomini e 84,4 alle

ri vedere
CRVED

donne (e se proprio si vuole sottilizzare, rispettivamente: 78,8 e 84,8 - in Umbria al 2010) .

Stupisce quindi che il primo Giudice abbia, anche sul punto, supinamente recepito le argomentazioni (ed i comprensibili auspici) del ricorrente, e contestualmente abbia anche censurato il comportamento della difesa erariale, la quale avrebbe "omesso", confidando invece nella consueta attenzione della Corte territoriale, di precisare nel dettaglio l'evidente erroneità dei conteggi avversari e si sarebbe limitata, per quanto si legge in motivazione, ad evidenziare la palese (e ictu oculi percepibile) inesattezza dei presupposti utilizzati dal ricorrente nel calcolo degli asseriti danni.

La Corte territoriale, nell'individuare le molteplici conseguenze dannose della detenzione, ha ancora annoverato le dimissioni volontariamente rassegnate dal SACCONI dalle cariche rivestite presso varie società.

Anche la valutazione di detto elemento è del tutto immotivata e contrasta con l'art. 27 Cost.

Invero non può addossarsi all'Amm.ne, stante la perdurante presunzione d'innocenza, l'effetto della libera scelta del SACCONI di dimettersi dalle cariche sociali rivestite.

Né a maggior ragione può ritenersi logica l'affermazione (anch'essa mutuata dal ricorso) secondo cui il Sacconi "*si è visto costretto a rinunciare a tutti gli incarichi extra professionali*"; tale affermazione infatti non solo non spiega chi o quale circostanza avrebbe costretto il ricorrente a dimettersi ma, si ribadisce, grava l'Amministrazione delle conseguenze di una libera scelta dell'irinteressato (qual è quella di

11
sede
accettando
limitato
ce diffidente
lo faccio?
le richieste
rispetto obbligo
il presidente

volontarie
si fa per chi
per risultato
richiede
espresso
IL CLIMA
DI ALLORA
MPESTATI
non è
difficile
copirlo

rassegnare le dimissioni), ancora una volta senza darsi carico di precisare se tali (autonome) determinazioni siano da ricondursi esclusivamente all'arresto o non anche alla mera pendenza del procedimento penale.

Peraltro, anche ove la libera scelta di rassegnare le dimissioni fosse stata effettuata sul presupposto dell'avvenuto arresto, ciò non di meno la circostanza non potrebbe avere rilievo nella valutazione dell'indennizzo, essendo un fatto determinato dalla scelta della parte e non necessariamente ed eziologicamente connesso alla carcerazione.

Ulteriormente censurabile (perché *contra legem*) è la motivazione utilizzata dalla Corte per supportare gli ulteriori pregiudizi patiti, compresa quella secondo cui il Sacconi *"non troverà alcuna ditta disposta ad assumerlo, proprio per il discredito e lo strepitus cagionato dall'ingiusta carcerazione patita, essendo ormai irrimediabilmente inquinato il curriculum professionale dell'Istante"*.

Ora pur comprendendo tutte le ragioni di chi è ingiustamente sottoposto a carcerazione, non può affermarsi che l'evento comporti un irrimediabile "inquinamento" del curriculum professionale, così negando, a tacer d'altro, rilievo e dignità assoluta al principio cardine della presunzione d'innocenza fissato dall' art. 27 Cost.

Non si vuole certo affermare che la detenzione senza titolo non abbia arrecato pregiudizio al SACCONI, (anche un solo giorno in carcere rappresenta ingiustizia intollerabile per un innocente); ma è altrettanto certo che tale pregiudizio - in un'ottica indennitaria - dovesse essere valutato (contrariamente a quanto ha fatto la Corte territoriale, apoditticamente sopravvalutando i riflessi della vicenda per il ricorrente)

*non è un
arresto tecnico
ma politico*

*di un
politico*

*specie nel
1993*

tenendo conto delle (effettive) conseguenze subite, e rapportandole anche a quelle che di norma gravano sulla generalità delle persone che si vengono a trovare nella stessa sfortunata, e certamente non invidiabile, situazione.

Affermare, come ha fatto la Corte d'Appello perugina, che il patire un'ingiusta custodia cautelare creerebbe un pregiudizio irreversibile nella vita professionale significa avallare una visione inadeguata della realtà giudiziaria, appiattita sullo strepitus fori e limitata agli effetti della "notizia", ritenuta corrispondente ad una "condanna che prescinde dai fatti".

Quindi del tutto erronee, perché già in contrasto con gli apposti principi sanciti dall'art. 27 Cost., sono le conclusioni cui perviene la statuizione impugnata.

Va invece affermato che se equo indennizzo deve riconoscersi nel caso concreto, esso non può non avere riferimento a casi consimili, nel rispetto del principio di uguaglianza ed evitando che dall'equità, connaturale ai poteri attribuiti, si trasmodi ad immotivate con incongrue conclusioni.

Le Sezioni Unite di Codesta Corte (sent. n. 2 del 29.5.1992) hanno in proposito opportunamente insegnato che "il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche se si colloca nel genus dell'errore giudiziario, è stato introdotto nella legislazione vigente solo con gli artt. 314 e 315 c.p.p., dovendosi escludere sia una sua costituzionalizzazione ad opera dell'art. 24, 4° comma, Cost., sia la possibilità di rinvenire una sua fonte normativa in norme sovranazionali ed in particolare nell'art. 5, par. 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

*come è nella realtà
avere appi
l'apiciu per il
non accetto
3 catpau)*

(ratificata con L. 4.8.55 n. 848) e nell'art. 9, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato con L. 15.10.77 n. 881) atteso che tali disposizioni prevedono un generico diritto ad una riparazione, senza ulteriori specificazioni circa la disciplina di tale diritto ond'è che non si prestano ad un'applicazione immediata nell'ordinamento interno e assumono soltanto il valore di un impegno per gli Stati contraenti a darvi attuazione attraverso strumenti apprestati dal diritto interno".

Da tali principi deve discendere che solo la durata della detenzione può avere incidenza effettiva nella liquidazione, ma così non è stato nella specie, perché la liquidazione contestata dà prova che il giudice di merito non ha utilizzato quel parametro obiettivo, relegandolo ad elemento del tutto residuale e facendo invece quasi esclusivamente leva su altri indici, pur enucleati dalla giurisprudenza ma contraddittoriamente ed apoditticamente utilizzati nella motivazione che si contesta.

Se di contro la Corte avesse tenuto conto anche della durata della custodia quale parametro da porre a base delle proprie valutazioni, non sarebbe certo giunta all'erronea quantificazione dell'indennizzo.

Appare allora evidente che anche sotto tale profilo non trovi adeguata motivazione – anzi si dimostri erroneamente motivato - il provvedimento di liquidazione.

Quantunque infatti il parametro della durata della carcerazione non possa e non debba essere preso quale esclusivo riferimento per la liquidazione dell'indennizzo, come ha affermato anche l'ordinanza impugnata, al medesimo non può certo riservarsi rilievo del tutto marginale, procedendo

a riscontri eziologici non solo immotivati, ma soprattutto materialmente insussistenti.

La assoluta marginalità riservata parametro legato alla durata, infine, contraddice gli stessi principi enucleati dalla Corte territoriale nelle premesse della propria decisione.

Alla stregua di tali considerazioni pertanto la valutazione equitativa effettuata dalla Corte trascura e contraddice non solo la ratio dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come ricavabile dai principi giurisprudenziali via via enunciati, ma anche ed addirittura le stesse premesse da cui lo stesso Collegio dichiara di prendere le mosse.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 314 E 315, 646 CPP E 282 CPC

L'ordinanza che si impugna è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva per l'intero importo liquidato ed ai sensi dell'art. 282 cpc, che prevede l'esecutività delle sentenze civili di primo grado.

Nella specie la norma da applicare non è certo quella indicata dalla Corte d'Appello, posto che l'art. 315 prevede espressamente che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debbano trovare applicazione le prescrizioni sulla riparazione dell'errore giudiziario (tra le quali l'art. 646 cpp) in quanto compatibili.

Il predetto articolo 646 cpp, al 6° comma, prevede che il Giudice possa attribuire una provvisionale a titolo di alimenti.

La possibilità di concedere una provvisionale a titolo di alimenti esclude la natura provvisoriamente esecutiva del provvedimento che decide sulla riparazione per errore giudiziario. Né alcun elemento, sia logico che

testuale, può far ritenere che la succitata norma non sia applicabile all'ingiusta detenzione.

Se infatti è prevista solo l'assegnazione di una provvisionale (a titolo di alimenti) per chi ha subito un danno che l'ordinamento prevede debba essere totalmente risarcito, non si vede per quale motivo chi ha subito un'ingiusta detenzione, e quindi abbia diritto solo ad un indennizzo, possa pretendere la totale ed immediata liquidazione.

Del tutto erroneamente, m quindi, nella fattispecie, è stata fatta applicazione dell'art. 282 c.p.c. tenuto conto dell'espresso rinvio alla disciplina codicistica della riparazione per errore giudiziario e quindi all'art. 646 cpp contenuta nell'art. 315

Per scrupolo difensivo si evidenzia, infine, che la provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata non potrebbe fondarsi neppure sull'art. 127 cpp, atteso che il richiamo ad esso operato dall'art. 656, comma 1°, si limita alle forme del procedimento, mentre per quanto attiene la possibilità della concessione di una provvisionale (logicamente incompatibile con la provvisoria esecutorietà tout court del provvedimento decisorio) vi è l'espressa e speciale norma di cui all'art. 646, 6° comma, cpp.

L'anzidetta statuizione è in ogni caso palesemente, gravemente ed irrimediabilmente lesiva della posizione dell'Amm.ne, la quale, una volta erogata la somma, si troverebbe nella pratica impossibilità di ripeterla, nell'auspicabile ipotesi che l'ordinanza sia annullata e quindi riformata, posto che il Sacconi percepisce solo redditi da pensione (che in quanto tali sono impignorabili) e non disponeva (come

motivato nell'ordinanza impugnata) di altri redditi oltre a quelli da lavoro.

Pertanto sul presupposto che nel procedimento de quo possa trovare applicazione estensiva e/o analogica la disposizione di cui all'art. 612 c.p.p., secondo la quale codesta Ecc.ma Corte può sospendere in pendenza del ricorso (a richiesta dell'imputato o del responsabile civile) l'esecuzione della condanna civile viene, per i motivi sopra esposti, formulata espressa istanza in tal senso.

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 314 E 315 CPP E 91 CPC – ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 CPC

a) L'ordinanza che si impugna ha posto l'onere delle spese a carico del M.ro del Tesoro, facendo applicazione dell'art. 91 cpc seppure la predetta Amm.ne nel costituirsi in giudizio non abbia contestato la fondatezza dell'avversa richiesta.

A tal riguardo non si contesta che il procedimento per l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione, pur essendo regolamentato quanto alla forma ed al procedimento dalle norme del codice di procedura penale, riguardi diritti patrimoniali ed abbia, conseguentemente, contenuto privatistico e natura civile (Cass. Pen S.U. 29.5.92, n.1). Con il corollario che ad esso vanno applicate, ove non diversamente disposto, le norme processual civilistiche, quali quelle relative ai principi dell'onere della prova e dell'individuazione della domanda e dell'onere delle spese.

Va però considerato in primo luogo che il procedimento giurisdizionale è l'unica modalità con cui può essere riconosciuta dallo Stato

l'attribuzione di una somma per ingiusta detenzione, non essendo infatti prevista e quindi non essendo ammissibile la possibilità di riconoscimento stragiudiziale dell'indennizzo.

Secondo l'insegnamento di Codesta Ecc.ma Corte: *poiché l'istituto della equa riparazione per ingiusta detenzione attiene a rapporti obbligatori di diritto pubblico, il diritto alla riparazione, pur in presenza di tutti i presupposti di legge, non può' che essere realizzato in via giudiziale, non essendo comunque possibile per il soggetto obbligato alcun adempimento stragiudiziale e restando, altresì, il potere del giudice, al riguardo, svincolato dalla volontà di parte, ivi compresa ogni forma di acquiescenza, in ordine alla verifica dei presupposti, delle condizioni e dello stesso fondamento della domanda* (Cassazione penale sez. I, 21 aprile 1994).

Al riguardo pertanto risultano del tutto contrastanti con i principi che regolano la materia le affermazioni secondo cui, la soccombenza sarebbe addebitabile anche al negligente comportamento della difesa dell'Amm.ne del Tesoro, la quale non avrebbe formulato una congrua proposta transattiva.

Al riguardo la Corte territoriale ha omesso di considerare il basilare principio secondo cui l'Avvocatura dello Stato non ha disponibilità alcuna del diritto in contestazione; e trascura che, data la funzione pubblicistica dell'indennizzo, e tenuto conto dell'intervento del P.M., si verte in materia di diritti non disponibili da parte dell'Amm.ne (e quindi la vicenda non è transigibile). Soprattutto, ha omesso di ritenere che l'equa riparazione può

essere riconosciuta e quantificata equitativamente solo dal Giudice ex artt. 314 e 315 cpp.

Inoltre, come insegnato dalla costante giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, la domanda di ingiusta riparazione può essere presentata soltanto dalla parte o da un suo procuratore speciale all'uopo costituito (da ultimo: Cass. Pen. 4^a sez., 555 del 8.6.94, imp. Onwusonje; Cass. Pen. 4^a sez., 537 del 8.6.94; Cass. Pen. 4^a sez., 539 del 8.6.94; Cass. Pen. 4^a sez., 394 del 18.7.94).

E' quindi esclusa dall'ordinamento la necessità del patrocinio legale per darsi luogo alla procedura di cui all'art. 314 che, per altro, assume carattere contenzioso solo nel caso in cui vi sia l'opposizione delle altre parti.

Alla luce di tali elementi sembra chiaro che ove, come nella fattispecie, non vi sia stata opposizione sostanziale alle richieste fatte valere dal SACCONI non sussistono motivi per darsi luogo alla condanna dell'Amm.ne alle spese di lite, non essendovi stata soccombenza del M.ro del Tesoro.

La mancata contestazione del diritto del ricorrente fa sì che il procedimento non abbia natura contenziosa, e rimanga nell'ambito della volontaria giurisdizione, di guisa che le spese sopportate dall'istante debbano rimanere a suo carico (così Cass. Pen. IV 27.11.192, Rocchetti). Del resto tale conclusione non contrasta affatto con l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione così come delineato dalla giurisprudenza di Codesta Corte.

Se così è, pertanto, non si comprende perché l'Amm.ne dello Stato debba essere necessariamente gravata delle spese di lite, finalizzate al totale ristoro del ricorrente, e ciò anche laddove, come nella fattispecie, non abbia contestato la pretesa fatta valere.

Tale assunto è stato di recente condiviso dall'Eccma Corte adita con sentenza n. 1365 della IV sezione del 30.4.1998 dep.26.10.98 che ha cassato analoga pronuncia della Corte territoriale la quale, sul punto, sembra non volersi conformare all'insegnamento consolidato in sede di legittimità.

Del tutto apodittica e comunque contraddittoria o contra legem appare inoltre l'affermazione della ordinanza impugnata circa la "*colpevole inerzia del Ministero del Tesoro*", da cui conseguirebbe la condanna alle spese.

Per quanto sopra ricordato, ed a tacer d'altro, se il Ministero è rimasto *inerte* il procedimento non ha avuto natura contenziosa, e quindi l'Amministrazione non può essere condannata al pagamento delle spese!

b) L'ordinanza impugnata ha fatto erronea o falsa applicazione delle norme sopra calendate tenuto conto che in ogni caso vi è stata soccombenza reciproca. Invero la ricorrente ha richiesto la somma di £. 1.000.000.000.

La Corte d'Appello ha liquidato a titolo di indennizzo la somma di £. 500.000.000 dimezzando, così l'originaria richiesta..

Quindi anche il SACCONI è da ritenere soccombente nel presente giudizio, non essendo state accolte in toto le domande formulate e la

posizione dell'Amm.ne al più potendosi qualificare volta a contrastare il quantum, ma non certo l'an.

Anche sotto tale profilo appare allora ingiustificata la condanna dell'Amm.ne al pagamento delle spese di lite.

5) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ART. 606, COMMA 1° LETT. b) ed e) C.P.P.

La Corte d'Appello ha liquidato la complessiva somma di £. 2.500.000 per spese del giudizio. Tale pronuncia è ingiusta ed errata perchè il Giudice avrebbe dovuto in ogni caso specificare le singole poste prese in considerazione quanto agli esborsi, ai diritti di procuratore ed agli onorari, che vanno fissati tra il minimo ed il massimo tabellare (così Cass. Pen IV 17.5.1994 Bertetti).

L'omissione di tale avvertenza fa sì che non possa essere valutata neppure la rispondenza della liquidazione ai criteri della tariffa forense e che quindi anche sotto il dedotto profilo la pronuncia meriti di essere cassata.

Tanto premesso si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Cassazione, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza opposta, in accoglimento del presente ricorso, cassare l'ordinanza di cui in epigrafe, con ogni conseguenziale statuizione.;

Perugia, 11/04/2001

ROBERTO RISTORI Avvocato dello Stato



CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
Depositato in Cancelleria OGNI
E DELL'OPERAZIONE IN

*Al. Carlet dell'Avv.
Ristori av.
dell'
Stet*

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

- SEZIONE PENALE -

R.G. 12/2000 CC MOD.2

R.I. 82/2001 MOD. 31

PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE DELL'AVVOCATURA
DELLO STATO -AI SENSI DELL'ART. 584 C.P.P. A:

- 1) SACCONI GIANCARLO, nato a Castiglione del Lago 4/3/1940, residente in Scheggia
Pascelupo, strada Marscianese 129/D-elett. dom.to in Perugia presso lo studio dell' avv.
STELIO ZAGANELLI - VIA Bontempi 1;
- 2) avv. STELIO ZAGANELLI - VIA Bontempi 1 PERUGIA - difensore fiducia di
SACCONI GIANCARLO.

Perugia 23/04/2001

IL CANCELLIERE C/1

*Cancelliere - C/1
23 aprile 2001*